ALLEGATO B

OGGETTO: L.R. 3.11.1994, N. 20 - COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE -

APPROVAZIONE DEL II^ ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 884 DEL 20,2,1999 – PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N. 81 DEL 27.8.2013

Con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.2.2013 l'Amministrazione comunale di Gambatesa ha approvato il progetto dei lavori di completamento della rete gas metano, 1º stralcio funzionale, redatto dalla Melfi Reti Gas S.r.l. quale concessionaria del pubblico servizio di distribuzione gas sul territorio di Gambatesa.

Il progetto, del complessivo importo di € 252.958,27 viene finanziato per il 50% della spesa con somme messe a disposizione dalla stessa concessionaria, come da dichiarazione di cui alla nota del 15.2.2013 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 912 del 19.2.2013), per € 10.800,00 con il contributo allacci posto a carico dei privati, e per la rimanente quota con il contributo pubblico che la Regione, ai sensi dell'art. 6 della L..R. 3.11.1994 n. 20, può concedere al Comune di Gambatesa.

Con nota prot. n. 133/2013, assunta agli atti al prot. n. 3468 dell'8.8.2013, la Concessionaria ha proposto l'approvazione del II^ Atto Aggiuntivo al Contratto di concessione rep. n. 884/1999, che all'art. 3 testualmente recita:

"Omissis ... Alla scadenza della concessione la Concessionaria trasferirà al Concedente stesso la proprietà degli impianti a fronte del pagamento alla Concessionaria di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto dal Testo Unico n. 2578 del 15.10.1925, ma considerata la scarsissima densità degli allacciamenti (1 utente ogni 10/15 41,16 ml. circa di condotta a fronte di un rapporto ordinario di 1 utente ogni 10/15 ml), all'atto della determinazione del corrispettivo da versare alla Concessionaria, in deroga all'art. 9 della convenzione vigente, non si procederà alla decurtazione di alcuna somma e/o percentuale che tenga conto dei contributi pubblici concessi per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto aggiuntivo.

Omissis...."

Tanto premesso, i sottoscritti espongono quanto segue.

Il rapporto fra il Comune di Gambatesa e l'impresa Melfi Reti Gas S.r.l di Isernia in merito alla gestione del servizio di distribuzione del gas metano è regolato dal contratto di concessione rep.n. 884 del 20.2.1999 e dalla convenzione ad esso allegata.

Gli artt. 19 e 20 della convenzione disciplinano, rispettivamente, le condizioni per il riscatto anticipato del servizio e alla scadenza.

In particolare l'art. 19, dopo aver enunciato il diritto del Comune al riscatto anticipato del servizio con le modalità previste dal T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578, testualmente così dispone:

"Alla data di scadenza della Concessione il Comune entrerà in possesso ed in proprietà a titolo gratuito di tutti gli impianti della concessionaria, siti in Comune, e realizzati secondo il progetto di primo impianto accertato con certificato di collaudo e relazione sottoscritta dalle parti.

Per tutte le opere realizzate successivamente a tale collaudo con contributi della sola concessionaria, la Società trasmetterà la proprietà della parte degli impianti che gli appartengono al concedente a fronte della corresponsione alla Società stessa di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925."

Dello stesso tenore è la seconda parte dell'art. 20, che testualmente recita:

"Alla scadenza della concessione, ove il concedente decida di assumere il servizio, direttamente o tramite azienda consortile, la Società trasmetterà al Concedente stesso la proprietà degli impianti, a fronte del pagamento alla Società di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, e relativo solo alle parti realizzate con propri finanziamenti, così come previsto nel Testo Unico n. 2578 del 15.10.1925

PERPRISA VISCONULA Man Out

La stima del valore industriale sarà eseguita d'intesa tra le Parti o, in caso contrario, dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 24 della presente convenzione."

Le modalità di trasferimento degli impianti sono stati confermati, sostanzialmente, anche dall'atto aggiuntivo rep. n. 907 del 7.2.2003 che richiama le norme e condizioni riportate nella convenzione, così come modificata dalla delibera di G.C. n. 125 del 18.12.2002

L'art. 20 – Condizioni alla scadenza –come riformulato dalla delibera di G.C. n. 125/2002, così dispone:

"Omississ...

Alla scadenza della concessione ove il Concedente decida di assumere il servizio direttamente o tramite Azienda Consortile, o di affidarlo a terzi la Concessionaria trasmetterà al Concedente stesso la proprietà degli impianti, a fronte del pagamento alla Concessionaria di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale.

La stima valore industriale, sarà eseguita d'intesa fra le Parti, o in caso contrario dal Collegio arbitrale di cui all'art. 24 della presente convenzione.

All'atto della formazione del costo industriale il rimborso spettante alla Concessionaria sarà depurato dell'intero importo di tutti i contributi pubblici a fondo perduto, con esclusione del solo contributo pubblico in conto capitale di cui al punto 1 lettera a) della Delibera CIPE n. 99/99 concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto n. 381070/50A del 12.02.2002, che sarà detratto nella misura del 50% (cinquanta).

Omissis ......"

In virtù di quanto precede è palesemente incoerente con gli atti sopra richiamati, <u>dannoso per l'Ente</u>, e pertanto illegittimo, l'art. 3 del II^ Atto Aggiuntivo al Contratto di concessione rep. n. 884/1999 così come proposto dalla Concessionaria, perché di fatto comporta la devoluzione a favore della Melfi Reti Gas S.r.l del contributo pubblico che sarà eventualmente concesso al Comune di Gambatesa: prevedere infatti che il Comune pagherà alla Concessionaria un corrispettivo che, <u>in deroga all'art. 9 della convenzione vigente</u>, <u>non sarà soggetto alla decurtazione di alcuna somma e/o percentuale che tenga conto dei contributi pubblici concessi per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto aggiuntivo, equivale a devolvere il contributo alla Concessionaria.</u>

Il danno all'Ente resta anche in presenza del "prioritario interesse dell'Amministrazione a realizzare i due condotti che alimentano due aziende produttive locali, che sicuramente hanno priorità assoluta rispetto a tutte le altre deduzioni che si potrebbero fare", e al timore dell'Amministrazione stessa che la Concessionaria non realizzi l'opera, "in quanto ritenuta svantaggiosa" in mancanza dell'approvazione del II^ Atto aggiuntivo, visto che, in virtù dell'art. 9 della convenzione allegata all'Atto di concessione rep. n. 884/1999 (e dell'impegno al coofinanziamento senza ulteriori condizioni assunto con la nota del 15.2.2013 - prot. n. 912 del 19.2.2013) la concessionaria è tenuta a realizzare i lavori di estensione secondo le modalità in esso indicato; nè può essere invocata "la scarsissima densità degli allacciamenti (n. 1 utente ogni 41,16 ml. circa di condotta), laddove si consideri che si tratta di zone rurali.

A quanto precede va solo aggiunto che, in caso di mancata realizzazione dell'opera, l'Amministrazione comunale (anche quella futura) potrà adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento danni e la risoluzione del contratto di concessione per inadempimento contrattuale.

Alla luce di dette considerazioni, i sottoscritti ritengono che l'art. 3 del II<sup>^</sup> Atto aggiuntivo è gravemente lesivo degli interessi del Comune di Gambatesa e della comunità amministrata, e pertanto esprimono parere contrario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

GAMEIL SEGRETARIO COMUNALE

(Geom. Domenico Giorgio)

(Dr. Giovanni Tirro)